



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 33 DEL 29/07/2021

VERBALE DELCONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 194 D.LGS. 267/00 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

L'anno 2021 il giorno 29 nel mese di Luglio alle ore 19:03 , nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
1	DIOLAIUTI GILDA	P	
2	PARRILLO SALVATORE	P	
3	MARAIA ERMINIO	P	
4	TUCI GIADA	P	X
5	BETTARINI LIDA	P	
6	IACOPINI SIMONE	P	X
7	MAZZEI CLAUDIO	P	

N.O.	COGNOME E NOME	(P) PRESENTE (A) ASSENTE	SCRUT
8	CARDELLI CHIARA	P	
9	TAGLIASACCHI DANIELA	P	
10	CIALDI LEONARDO	A	
11	LUPORI NADIA	P	X
12	CIAPPEI MARIA ANGELA	P	
13	POMPONIO ANDREA	P	

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dr. Marco Fattorini , il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig./ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che i consiglieri sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica Zoom fornita dalla ditta Stenotype Emilia srl di Modena come previsto dall'art. 73 comma 1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19".

Resoconto integrale del dibattito relativo al presente punto è allegato alla presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che alla luce di quanto stabilito dal punto a) del primo comma dell'art. 194 del D.Lgs. n. 247/2000, vengono individuati quali debiti fuori bilancio, i debiti derivanti da sentenze esecutive emesse dall'Autorità giurisdizionale;

CONSIDERATO che a seguito di opposizione avverso a cartella esattoriale, il Comando di Polizia Municipale rilevava elementi di soccombenza per i quali procedeva in autotutela al discarico della cartella esattoriale. Il Giudice di Pace, pur dichiarando cessata la materia del contendere, condannava l'amministrazione comunale al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'opponente;

RICHIAMATO l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le fattispecie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, disponendo:

"Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2.

Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.";

DATO ATTO che l'art. 194 del TUEL introduce un'elencazione tassativa dei casi in cui è possibile riconoscere legittimamente debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio;

RICHIAMATO il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo alla contabilità finanziaria, ed in particolare il punto 9.1, ai sensi del quale l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

RICHIAMATI i seguenti orientamenti giurisprudenziali in merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive:

- Sezione Autonomie della Corte dei conti - pronuncia n. 10/09 e Sezioni riunite in sede giurisdizionale – sentenza n. 12/2017QM: nel caso di sentenze esecutive, i debiti fuori bilancio sono da ritenersi maturati alla data della pubblicazione della sentenza, a decorrere dalla quale il debito è giuridicamente esistente;
- Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per la Regione Siciliana – deliberazione n.177/2015/PAR: nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna – deliberazione n. 11/2006 e Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per Lombardia – deliberazione n. 36/2017/PAR: la procedura di riconoscimento del debito costituisce adempimento obbligatorio, che non può essere lasciato alle valutazioni di amministratori o funzionari;
- Corte dei Conti Friuli V.G. - Sez. Reg. di controllo – deliberazione n. 6/2005: la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito – che di per sé già sussiste – bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato al di fuori di questo, nonché di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- Corte dei Conti della Lombardia – Sez. Reg. di controllo – deliberazione n. 401/2012: il riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza della stessa e pertanto non esclude la legittimità di un'eventuale impugnazione;
- - Cass.Civ., Sez. I n. 8223/2000: attraverso il riconoscimento del debito liquidato con la sentenza il Comune si adegua meramente alla statuizione della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 TUEL per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

VISTO l'articolo 20 del vigente Regolamento di Contabilità il quale recita:

ART. 20 comma 3 – Debiti fuori bilancio

“Per i debiti fuori bilancio per i quali le previsioni contenute nei documenti di programmazione già approvati assicurano l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio, la relativa proposta consiliare di cui al comma 3 disporrà il mero riconoscimento di legittimità del debito e l'impegno di spesa ex art. 183 del D.Lgs. 267/2000”

DATO ATTO che il debito di che trattasi rientra fra le ipotesi di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del TUEL *Sentenze esecutive*, e ritenuto di doverne disporre il riconoscimento ai sensi della normativa richiamata;

RICHIAMATO l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 in base al quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale di contabilità, ed in particolare l'art. 20 relativamente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

VISTO il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, prot. n. 11961 del 28.07.2021;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON VOTI:

-favorevoli n. 9;

-contrari n. 1 (Lupori);

-astenuti n. 2 (Ciappei e Pomponio);

su n. 12 consiglieri presenti, resi in forma palese ed accertati dagli scrutatori designati;

Con la stessa votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, il presente atto viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile;

DELIBERA

1. **DI RICONOSCERE** la legittimità del seguente debito fuori bilancio riconoscendo il pagamento delle spese legali, da parte del Comune di Pieve a Nievole delle spese legali quantificate in €. 681,14;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa nascente dal presente atto troverà finanziamento al cap. 2506 "Spese giudizio per cause avanti Giudice di Pace" Pdc 1.10.05.04.1 del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, esercizio 2021;
3. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Vigilanza la predisposizione del relativo provvedimento di impegno e liquidazione del debito in argomento;
4. **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della Legge n. 289/02;
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000.

TRASCRIZIONE INTEGRALE DEL DIBATTITO RELATIVO AL PRESENTE PUNTO

Punto n. 3 all'ordine del giorno: Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194 D.Lgs. 267/2000.

SINDACO

Passiamo ora al punto n. 3 all'ordine del giorno: "Riconoscimento debito fuori bilancio, articolo 194, decreto legislativo 267/2000". Prego Assessore Bettarini.

ASS. BETTARINI LIDA

Durante il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio è emerso nel settore della Polizia Municipale un debito fuori bilancio.

Si tratta di un rimborso delle spese legali pari a 681,00 euro a seguito di un annullamento di un provvedimento amministrativo emesso da questo settore con sentenza del Giudice di Pace di Pistoia.

Il riconoscimento del debito al bilancio è un atto che viene trasmesso obbligatoriamente alla Corte dei Conti che è l'unica deputata a decidere se c'è stato un errore da parte di un ufficio o di un dipendente comunale e quindi è la Corte a decidere se mai dopo un contraddittorio ci sono delle responsabilità da qualche ufficio o da qualche dipendente comunale.

Il Revisore che di fatto ha dato un parere positivo all'adozione dell'atto deve limitarsi soltanto a questo perché il suo compito è la verifica della regolarità contabile e la loro giusta applicazione e di fatto ha dovuto dare parere positivo. Questo per chiarire il commento del Revisore sul parere dell'adozione di questo provvedimento.

SINDACO

Bene grazie. Ci sono interventi? Dichiarazione di voto? Si passa allora al voto del 3 all'ordine del giorno: "Riconoscimento a debito fuori bilancio. Articolo 194, decreto legislativo 267/2000". Chi è favorevole?

Si procede a votazione.

SEGRETARIO COMUNALE

La maggioranza.

SINDACO

Chi è contrario? Contraria il Consigliere Lupori Nadia. Chi si astiene? Pomponio e Ciappei astenuti. Anche in questo caso vale per l'immediata eseguibilità. Il voto vale anche per questo.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: ART. 194 D.LGS. 267/00 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Il sottoscritto **BONACCHI MONICA**, visto l'art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 39 del 21/07/2021.**

Pieve a Nievole, 21/07/2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
BONACCHI MONICA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: ART. 194 D.LGS. 267/00 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 39 del 21/07/2021.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Gilda Diolaiuti

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dr. Marco Fattorini

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 09/08/2021 al 24/08/2021.

Data, 09/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 19/08/2021 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 09/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Vera Aquino